

Stagione Sportiva 2013 – 2014
CATEGORIA UOMINI • DISCIPLINA CALCIO A 11 E CALCIO A 8

**INTEGRAZIONI E DEROGHE ALLA NORMATIVA GENERALE
VALIDE PER L'ATTIVITA' REGIONALE 2013 – 2014**

Per quanto non contemplato negli articoli seguenti si rimanda alla
Normativa Generale, Edizione 2009 – Parte quarta “ Regolamento dell'attività”.

REGOLAMENTO ATTIVITA'

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

Nella categoria calcio a 11 uomini il Campionato regionale, la Coppa Marche e la Coppa disciplina sono considerate attività ufficiali della Lega Calcio Marche. Sono considerate attività agonistiche. Sono riservate alla categoria maschile da 16 anni in poi.

Nella categoria calcio a 8 uomini il Campionato regionale è considerata attività ufficiale della Lega Calcio Marche. E' considerata attività agonistica. E' riservata alla categoria maschile da 16 anni in poi.

CALCIO A 11 - ATTIVITA' UFFICIALE 2013 – 2014

– **CAMPIONATO REGIONALE:** partecipano di diritto le Associazioni classificate al 1°, 2° e 3° posto dei rispettivi campionati territoriali al massimo livello della scorsa stagione e l'Associazione che detiene il titolo. Eventuali rinunce, scioglimenti e cambi di ragione sociale di Associazioni aventi diritto, saranno di competenza della Lega territoriale direttamente interessata di concerto con la Lega Regionale.

A richiesta delle Leghe Territoriali, la Lega Regionale può estendere, per motivi organizzativi, la partecipazione ad altre Associazioni classificate dopo le prime tre.

– **COPPA MARCHE:** partecipano di diritto 3 Associazioni per ogni Lega Calcio territoriale e l'Associazione che detiene il titolo. La partecipazione spetta alle Associazioni immediatamente classificate dopo quelle iscritte di diritto al Campionato Regionale. In alternativa possono partecipare, a discrezione delle Leghe Territoriali, Associazioni vincenti particolari manifestazioni (Coppa di Lega, ecc.), organizzate a livello locale, purché a carattere ufficiale. Eventuali rinunce, scioglimenti e cambi di ragione sociale, saranno di competenza della Lega Territoriale direttamente interessata.

– **COPPA DISCIPLINA:** partecipano di diritto 3 Associazioni così come classificate nella Classifica Disciplina delle Leghe Calcio territoriali e l'Associazione che detiene il titolo. Eventuali rinunce, scioglimenti e cambi di ragione sociale, saranno di competenza della Lega Territoriale direttamente interessata che dovrà, comunque, tenere conto dei punti della suddetta classifica disciplina (massimo 100), dato il carattere della manifestazione.

La priorità di partecipazione alle manifestazioni, così come elencata, è tassativa.

CALCIO A 8 – ATTIVITA' UFFICIALE 2013/2014

– **CAMPIONATO REGIONALE:** partecipano di diritto le Associazioni classificate al 1°, 2° e 3° posto dei Campionati organizzati nella stagione 2012/2013 dalle Leghe Calcio di Senigallia e Pesaro. In alternativa partecipano altre Associazioni immediatamente classificate dopo queste, tenendo comunque conto delle Associazioni partecipanti all'attività di ciascuna Lega nella scorsa stagione sportiva.

ART. 5 – ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALL'ATTIVITA' DELLA LEGA CALCIO (integrazione)

d) tesserare obbligatoriamente, con la tessera di tipo “D”, il suo Presidente ed almeno altri due dirigenti, con delega di rappresentare l'Associazione in caso di impedimento dello stesso;

ART. 16 – TESSERAMENTO DEGLI ATLETI (precisazioni)

E' ammesso il tesseramento di atleti, italiani e stranieri, che non abbiano vincoli con altre Associazioni UISP nella stagione sportiva in corso, purché non abbiano preso **parte attiva come atleti** all'attività ufficiale della FIGC – **settore calcio** (con esclusione del Campionato Amatori e del Campionato di 3^a Categoria e proprio settore giovanile) **o a campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino**, nella stagione in cui vengono tesserati per l'UISP. A tale proposito, si precisa che i giocatori di riserva in squadre della FIGC – **anche se soltanto iscritti nelle distinte di gara senza peraltro venire utilizzati** – vengono considerati **“attivi”** a tutti gli effetti.

I giocatori tesserati FIGC come dilettanti, che hanno partecipato a gare ufficiali (Campionati e Coppe) nella stagione sportiva in corso con Società di 1^a e 2^a categoria e nell'attività giovanile nelle categorie che prevedono l'utilizzo di atleti che hanno compiuto il 16° anno di età (compresi Juniores, Primavera, Under 18) possono essere tesserati e partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio UISP, purché il tesseramento avvenga entro e non oltre il 31 gennaio 2014 e la partecipazione all'attività UISP avvenga non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di rilascio della tessera.

I giocatori che, pur tesserati per le rispettive Associazioni, non partecipano all'attività organizzata dalle rispettive Leghe Calcio (provinciali e/o territoriali) non possono prendere parte all'attività regionale e nazionale.

Il tesseramento si chiude comunque il **31 marzo 2014** o in data precedente qual ora le Leghe decidessero di anticipare tale termine.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2013				
Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3a cat. (1)	si	si	si	---
Calcio a 11 1a e 2a cat. (1)	* vedi nota	si	si	---
Calcio a 11 promozione – eccellenza (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 serie A, B (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 serie D, C2, C1, C	si	si	si	---

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figg calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2013-2014 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2014, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

Ai giocatori tesserati per Associazioni partecipanti ai campionati FIGC di 1^a e 2^a categoria che, dopo aver partecipato ad attività ufficiale UISP, prendano o ritornino a prendere di nuovo parte – **come atleti** – a gare dell'attività ufficiale FIGC, **deve intendersi automaticamente revocata la validità della tessera UISP come giocatore** dallo stesso giorno in cui partecipano all'attività federale.

Per i giocatori tesserati per altri Enti di Promozione Sportiva, è ammessa la partecipazione all'attività ufficiale, purché regolarmente tesserati UISP, indipendentemente dall'eventuale partecipazione **attiva** a gare ufficiali organizzate dal proprio Ente di appartenenza.

Per poter partecipare all'attività, i giocatori debbono essere in possesso di valida certificazione medica attestante l'idoneità alla pratica agonistica del gioco del calcio, rilasciata dai competenti organi di medicina sportiva gestiti o riconosciuti dalle ASUR.

A tale proposito si ricorda che la legislazione vigente rende responsabile dell'ottemperamento della tutela sanitaria degli atleti il rappresentante legale (Presidente) dell'Associazione.

Dispone, nei confronti dello stesso, la conservazione agli atti delle relative certificazioni.

La tessera deve essere sempre sottoscritta dall'atleta interessato e vidimata dal Comitato UISP di competenza.

Il tesseramento, ai fini della partecipazione alle gare, s'intende validamente operante dalle **ore zero** del giorno successivo a quello di vidimazione, fatto salvo quanto disposto dal 2° comma delle presenti precisazioni.

Gli atleti e dirigenti tesserati per la F.I.G.C. che abbiano subito squalifiche o inibizioni a tempo di qualsiasi entità, non possono essere tesserati per la Lega Calcio UISP fino al termine delle stesse e se già tesserati UISP la squalifica ha efficacia immediata per tutta l'attività della Lega calcio UISP.

ART. 33 – FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA DEI GIRONI ALL'ITALIANA (integrazione)

La formazione della classifica nei gironi all'italiana è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- Tre punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;
- Due punti per gara vinta ai tiri di rigore;
- Un punto per gara persa ai tiri di rigore;
- Nessun punto per gara persa al termine dei tempi regolamentari.

ART. 35 – CLASSIFICA DISCIPLINA (precisazione)

In caso di parità di punti e di partite, la classifica sarà determinata **non considerando**, nell'ordine:

- i punti applicati per le infrazioni agli adempimenti formali e precisamente per: l'incompleta compilazione delle distinte di gara; per l'errata compilazione delle stesse; per firma illeggibile o apposta da tesserato non avente titolo;
- i punti applicati per ulteriori infrazioni agli adempimenti formali e precisamente per: la trascrizione sulle distinte di gara di tesserati non aventi titolo; la mancata trascrizione dei Dirigenti obbligatori; la mancata trascrizione del numero delle tessere Uisp o dei documenti di riconoscimento;
- i punti applicati per le infrazioni a tutti gli altri adempimenti formali.

ART. 52 – ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE (integrazione e deroga)

c) Eventuali anticipi e/o posticipi delle gare potranno essere concordati tra le Associazioni direttamente interessate previa ratifica della Lega Calcio. La richiesta deve pervenire alla Lega Calcio entro il termine perentorio di una settimana dalla disputa della gara.

ART. 55 – RECUPERO DELLE GARE (deroga)

e) Nelle fasi finali o a eliminazione diretta, qualora una gara non possa essere portata a termine o iniziata, le due Associazioni interessate dovranno accordarsi per il recupero della stessa, previa ratifica della Lega Calcio.

ART. 57 – SOCI AMMESSI ALL'INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO (precisazione)

Sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle due squadre interessate, purché regolarmente tesserati con **tessera di tipo "D"**, oltre ai giocatori titolari ed alle riserve previste, **tre dirigenti** di cui uno assumerà la funzione di **accompagnatore ufficiale**, uno di **addetto agli ufficiali di gara** ed uno di **allenatore**.

La presenza del Dirigente accompagnatore ufficiale è obbligatoria per entrambe le squadre.

La presenza del Dirigente addetto agli ufficiali di gara è obbligatoria per l'Associazione ospitante.

In totale assenza di dirigenti presenti alla gara, sarà il **Capitano** a svolgere tali funzioni, registrandosi sulle distinte anche come tale.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, comportarsi sportivamente e cooperare con l'arbitro al regolare svolgimento della gara. E' fatto tassativo divieto a queste persone di allontanarsi dalla panchina stessa senza la preventiva autorizzazione del direttore di gara.

Possono entrare sul terreno di gioco per prestare soccorso ad eventuali giocatori infortunati, solo a gioco fermo e su esplicito invito dell'arbitro, in caso contrario, l'arbitro ha facoltà di allontanarle dal campo.

ART. 58 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso che una squadra si trovi ad avere **meno di sette giocatori** partecipanti al gioco.

E' peraltro consentito agli eventuali giocatori ritardatari di prendere parte al gioco, dopo il consenso dell'arbitro, consegnando allo stesso il proprio documento di riconoscimento, **sempreché il proprio nominativo unitamente al numero di tessera Uisp ed al numero e tipo di documento di riconoscimento sia stato preventivamente trascritto sulle distinte di gara.**

L'inosservanza della norma comporta la punizione sportiva della perdita della gara.

Il completamento degli undici giocatori partecipanti al gioco potrà essere effettuato a discrezione della Associazione con i primi giocatori pervenuti, indipendentemente dal numero di maglia registrato sulle distinte di gara.

Un tesserato sprovvisto di documento di riconoscimento o con documento di riconoscimento non conforme alle vigenti disposizioni, non può in nessun caso prendere parte alla gara.

Precisazioni in calce: Per poter legittimamente partecipare alle gare è necessario esibire l'**originale della tessera UISP**, ottenuta nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Generale e dalle presenti Integrazioni e Derghe, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

I documenti di riconoscimento ufficiali, ritenuti idonei per l'identificazione dei tesserati, sono esclusivamente: **Carta di Identità - Passaporto - Patente di guida automobilistica, purché in corso di validità alla data di rilascio della tessera, Permesso di soggiorno in corso di validità. Tutti questi dovranno essere stati rilasciati in Italia. In difetto i tesserati non possono assolutamente partecipare alle gare. In parziale deroga, i giocatori extracomunitari, possono essere identificati attraverso il Passaporto o la Carta d'identità rilasciati dalle autorità del proprio Paese di provenienza, purché il corso di validità.**

Non sono valide le copie fotostatiche dei documenti sopra riportati, anche se autenticate dalle autorità preposte.

Queste due norme sanciscono **categoricamente** che per la partecipazione alle gare è necessario che l'arbitro possa riconoscere l'identità degli atleti e dei dirigenti attraverso documenti ufficiali di riconoscimento in corso di validità, come sopra specificato e possa accertarne l'avvenuto tesseramento.

In difetto sono applicabili le sanzioni stabilite dall'articolo 109 del Regolamento Disciplina.

L'equipaggiamento di base di un giocatore comprende: maglia o camiciotto, pantaloncini, calzettoni, parastinchi e scarpe.

Un calciatore non deve portare alcun oggetto pericoloso per se stesso e per gli altri giocatori (piercing, orecchini, catenine) sono consentiti solo oggetti a raso pelle o oggetti comunque ricoperti da idoneo bendaggio.

I parastinchi sono obbligatori e devono essere interamente coperti dai calzettoni; **dovranno essere di materiale adeguato** (caucciù, plastica, poliuretano o sostanza analoga) e devono offrire un grado di protezione sufficiente.

Nelle gare dell'attività ufficiale le prescrizioni della presente norma (equipaggiamento) dovranno essere rispettate alla lettera.

E' autorizzato inoltre l'uso di indumenti di sotto visibili come i pantaloncini aderenti (denominati pantaloncini da ciclista o pantaloncini muscolari).

ART. 59 – LISTA GARA

La lista gara deve indicare la qualifica dei giocatori titolari e riserve attraverso l'apposizione di una T od una R a fianco del nome del giocatore.

Una copia di dette distinte dovrà essere consegnata dall'arbitro al Capitano o al Dirigente accompagnatore ufficiale dell'altra squadra **prima dell'inizio della gara.** La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate alle distinte di gara dopo la consegna all'arbitro – purché ammesse – devono essere trascritte, ad iniziativa dell'Associazione che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra Associazione.

ART. 60 – TEMPI D'ATTESA (precisazione)

Il termine massimo di attesa per la presentazione delle distinte di gara all'arbitro è fissato nella durata di un tempo di gara.

Le squadre che non presentassero le distinte di gara e che non fossero disponibili per l'identificazione dei giocatori entro il limite stabilito, **saranno considerate rinunciarie a tutti gli effetti**.

Le squadre saranno considerate semplicemente ritardatarie e pertanto passibili di ammenda, qualora presentassero le distinte all'arbitro dopo il quindicesimo minuto precedente l'orario d'inizio ufficiale della gara.

In caso di ritardo dell'inizio della partita causa il protrarsi di gare precedenti, o per altre cause non imputabili alle Associazioni, fermi restando i termini di cui sopra per la presentazione delle distinte, il termine di attesa per l'arbitro e per le squadre è fissato in un tempo di gara, salvo accordo tra il direttore di gara e le Associazioni interessate qualora tale ritardo fosse maggiore.

Ferma restando la validità dei termini stabiliti - indipendentemente dalle decisioni dell'arbitro – spetterà comunque agli Organi della Lega assumere qualsiasi decisione in merito.

ART. 61 – OBBLIGHI DEI SOCI E DELLE ASSOCIAZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE

In caso di maglie di identico colore (o simile) la squadra prima nominata dovrà provvedere alla loro sostituzione o utilizzare apposite casacche.

La squadra prima nominata deve mettere a disposizione dell'Arbitro **tre palloni regolamentari** per la disputa della gara.

La squadra di casa deve provvedere a fornire adeguato ristoro all'arbitro.

Ciascuna squadra deve provvedere al proprio ristoro.

ART. 63 – SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

d) Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro, sempre che siano stati preventivamente iscritti nella lista gara.

REGOLAMENTO DISCIPLINA

ART. 40 – PERDITA DELLA GARA (precisazioni)

La posizione irregolare dei giocatori di riserva, compresi eventuali squalificati, determina la punizione sportiva della perdita della gara solo se questi vengono effettivamente utilizzati.

La posizione irregolare dei dirigenti, compresi eventuali inibiti, o squalificati, comporta la sanzione dell'ammenda.

E' prevista la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti delle Associazioni che fanno partecipare alla gara atleti ed assistenti sprovvisti di documento di identità o con documento non conforme a quanto previsto dall'art. 58 del Regolamento dell'Attività.

La partecipazione alla gara di atleti, assistenti e dirigenti con documento di identità scaduto dopo la data di rilascio della tessera UISP, comporta per l'Associazione l'applicazione delle sole sanzioni amministrative.

ART. 45 – ESECUZIONE DELLE SANZIONI

c) Per i giocatori inibiti o espulsi prima dell'inizio della gara o nell'intervallo, o ritenuti espulsi al termine della stessa e per **tutti gli altri tesserati**, non verrà applicata la norma della squalifica automatica, ma deciderà l'Organo giudicante in base ai referti di gara.

Resta salvo il diritto dell'Organo giudicante di erogare sanzioni maggiori che saranno evidenziate nel Comunicato Ufficiale con motivazione.

La squalifica comminata ai giocatori **espulsi per doppia ammonizione** nel corso di una gara, sarà limitata ad **una giornata** e una volta scontata non costituisce motivo di recidività.

ART. 46 – SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DELLE SANZIONI (aggiunta)

L'esecuzione delle squalifiche a tempo espresse in numero di mesi, di entità inferiore ad un anno, sarà sospesa dal 1° luglio e riprenderà efficacia dal 1° settembre.

ART. 70 – FORMA DEL RECLAMO O DEL RICORSO (precisazione)

i) la sottoscrizione del ricorrente. In caso di ricorso da parte di una Associazione il cui Presidente è temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro **dirigente** con delega di firma depositata in Lega **al momento dell'iscrizione all'attività**;

ART. 71 – PREAVVISO DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO (precisazione)

a) il reclamo deve essere preannunciato al Giudice Disciplinare con telegramma, fax o e-mail da inviare al **Giudice disciplinare** presso la **Lega Calcio Regionale entro le ore 24.00 del primo giorno feriale** successivo alla gara cui si riferisce e deve indicare, a pena di non ammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.

I reclami in appello attinenti decisioni dell'Organo di prima istanza e comunque riguardanti la regolarità delle gare, **devono essere preceduti da telegramma al Giudice disciplinare d'appello** presso la **Lega Calcio Regionale, entro le ore 24.00** del giorno successivo alla comunicazione delle decisioni stesse, comunque rese note.

ART. 72 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO (aggiunta)

Per tutte le scadenze fa fede il timbro dell'Ufficio Postale o la data apposta in forma ricettizia da colui che riceve il reclamo/ricorso.

ART. 75 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO

aggiungere al comma 3: a pena di non ricevibilità del reclamo o del ricorso stessi.

aggiungere al comma 4: La ricevuta di detta raccomandata dovrà essere allegata al reclamo o al ricorso inviato o depositato presso la Segreteria della Lega calcio competente, a pena di non ricevibilità del reclamo o del ricorso stessi.

Pubblicato in Ancona il 27 giugno 2013

IL PRESIDENTE LEGA CALCIO MARCHE
Renato Molinelli

